



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento,70 -C.A.P.07049 - tel. 0793817000 - fax 07938069)

Tel. 079 3817000/3817008 - Fax 079 380699 - c.f. 00206220907 - E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORDINANZA N. 11 del 20.04.2020

OGGETTO: Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Integrazione propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020.

IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020 avente per oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Ulteriori misure restrittive.*";

VISTA la propria precedente Ordinanza n. 8 del 25.03.2020 avente per oggetto "*Misure straordinarie ed urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. – Parziale rettifica propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020*";

RAVVISTA la necessità di integrare la propria precedente Ordinanza n. 7/2020 al fine di uniformarsi con i provvedimenti imposti successivamente dal Presidente della R.A.S. e di specificare meglio l'attività degli agricoltori "*hobbisti*";

VISTO l'art. 54, del DLgs n. 267/2000, disciplinante il potere del Sindaco, quale Ufficiale di governo;

per le succitate motivazioni

INTEGRA

La propria precedente Ordinanza n. 7 del 21.03.2020 così come segue:

5. E' consentito agli agricoltori "*hobbisti*" di procedere alla pulizia (es. sfalcio erba) dei terreni di proprietà, ai sensi della normativa regionale antincendio.

Restano in vigore tutte le altre prescrizioni indicate nella proprie precedenti Ordinanze n. 7 e 8, non in contrasto con il presente provvedimento, la cui validità è prorogata al 03.05.2020.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- Al competente ufficio comunale per la pubblicazione;
- Al Comando di Polizia Locale e al Comando della locale Stazione dei Carabinieri, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma4, del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6.

IL SINDACO

(Dott. Antonio BRUNDU)